

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO "INTERNATIONAL WEB VIDEOMAKERS"

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione culturale, di diritto privato e senza scopo di lucro, "International Web Videomakers" (acronimo I.W.V.), di seguito denominata "l'Associazione", retta dalle norme del presente Statuto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori all'atto della sua costituzione.

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Roma, via Alcardo Aleardi 12 A

Art. 3 – SCOPI

L'Associazione – apolitica, apartitica ed aconfessionale – si attiene al principio della non discriminazione di qualsiasi genere e si propone, nel pieno rispetto delle leggi, di perseguire la valorizzazione, la promozione e la diffusione dell'arte e della cultura in tutti i contesti in cui l'Associazione riterrà di operare.

L'Associazione può dotarsi di tutti i mezzi idonei per il raggiungimento dei fini associativi e può svolgere la propria attività in Italia ed all'estero.

L'Associazione rappresenta e salvaguarda gli interessi dei propri soci nei rapporti con gli Enti Pubblici e con i privati.

Art. 4 – ATTIVITA'

L'Associazione persegue i propri scopi anche attraverso la promozione, l'organizzazione e la gestione di eventi artistici o culturali, quali festival, concorsi, manifestazioni, mostre, pubblicazioni, incontri ed altro.

L'Associazione persegue altresì i propri scopi mediante partecipazione a vario titolo ad iniziative, manifestazioni ed eventi artistici o culturali organizzati, promossi e/o patrocinati da altri enti, pubblici e privati, quando tale partecipazione sia funzionale agli scopi dell'Associazione stessa.

Art. 5 – SOCI

I soci dell'Associazione sono distinti in quattro categorie:

Soci fondatori, sono tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; che hanno redatto ed approvato lo Statuto dell'Associazione; che hanno contribuito a proprie spese alla creazione del patrimonio iniziale dell'Associazione e che versano i contributi annuali all'Associazione così come deliberato dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria.

Soci ordinari, sono tutti coloro che hanno fatto domanda di iscrizione all'Associazione e che sono stati accettati come soci ordinari dal Consiglio Direttivo; che versano i contributi annuali deliberati dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria.

Soci sostenitori, sono tutti coloro che elargiscono contributi facoltativi all'Associazione, concordati con il Consiglio Direttivo ed accettati dallo stesso. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, i contributi facoltativi.

I soci sostenitori hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, ma non hanno diritto di voto nella stessa.

Soci onorari, sono tutti coloro che, essendosi particolarmente distinti all'esterno per la crescita ed il sostegno all'Associazione, hanno ottenuto tale riconoscimento mediante apposita delibera del Consiglio Direttivo.

I soci onorari hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, ma non hanno diritto di voto nella stessa.

La domanda di ammissione tra i soci deve essere presentata all'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento dei contributi annuali, ove tale obbligo sia stato previsto dal Consiglio Direttivo.

L'aspirante socio, con l'inoltro della domanda, autorizza formalmente l'Associazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente.

La domanda di ammissione tra i soci da parte di chi non abbia compiuto la maggiore età dovrà essere sottoscritta anche da chi esercita la patria potestà sull'aspirante socio ordinario o da chi ne ha la tutela. Tale obbligo si estende a tutti gli atti provenienti dal socio minorenni a seguito dell'ammissione nell'Associazione, sino al compimento della maggiore età.

L'ammissione nell'Associazione comporta per il socio l'espressa concessione, in favore dell'Associazione medesima, all'uso del nome, pseudonimo e immagine del socio stesso, limitatamente agli scopi e alle attività istituzionali.

L'Associazione ha la facoltà di: riprendere con mezzi televisivi, fotografici, cinematografici o digitali l'immagine del socio, la sua voce, il suo nome, con diritto di registrarli, riprodurli, stamparli e proiettarli; usare o riusare e/o pubblicare o ripubblicare, all'interno delle pubblicazioni istituzionali e/o altrove, o comunque per i fini perseguiti dall'Associazione, il suddetto materiale audiovisivo che ritrae il cedente, a colori o in bianco e nero e nei formati e sui supporti che saranno di volta in volta ritenuti opportuni dall'Associazione ai fini della diffusione del materiale medesimo.

In ogni caso, l'aspirante socio non vanta alcun diritto di essere ammesso all'Associazione.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, di intervenire alle Assemblee Generali, ordinarie e straordinarie, e di prendere la parola nel corso delle stesse.

Hanno il diritto di voto in Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, solo i soci fondatori ed i soci ordinari.

Tutti i soci di qualsiasi categoria sono tenuti alla rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme contenute nello Statuto, nel Regolamento e nelle delibere degli Organi dell'Associazione e, in genere, di qualunque deliberazione che sia stata legittimamente assunta ed adottata dagli Organi dell'Associazione.


Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali e di ogni altro contributo dovuto entro la scadenza stabilita.

Tutti i soci sono tenuti a dare il proprio sostegno all'attività dell'Associazione, se richiesto in qualunque forma legittima, salva la garanzia del diritto al dissenso.

Il Socio, qualora non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo o si renda incompatibile con gli scopi statuari, a causa del suo comportamento, potrà essere espulso dall'Associazione previa delibera presa dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – CESSAZIONE DEI SOCI

I soci cessano di far parte dell'Associazione: a) per dichiarazione esplicita e formale da parte del socio, da inviare all'Associazione, senza diritto alla ripetizione della quota annuale già versata per l'anno di riferimento o degli ulteriori contributi già versati ed, in ogni caso, con esclusione di qualsiasi diritto sul patrimonio dell'Associazione; b) per delibera del Consiglio Direttivo a seguito di un provvedimento di espulsione; c) per mancato pagamento della quota annuale e/o di ogni altro contributo dovuto; d) per sopravvenuta impossibilità della continuazione del rapporto associativo; e) per cessazione dell'Associazione.



I soci che abbiano violato i doveri di cui all'articolo 6 sono soggetti a provvedimento disciplinare del Consiglio Direttivo, il quale può emanare uno o più fra i seguenti provvedimenti: a) ammonizione verbale o scritta; b) sospensione temporanea dalla qualità di socio e dai relativi diritti per un periodo non superiore ad un anno; c) espulsione dall'Associazione. La sospensione è priva il socio dei relativi benefici, senza che egli possa venir meno al rispetto dei doveri dei soci.

Art. 8 – ORGANI

Sono Organi dell'Associazione: a) L'Assemblea Generale dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vicepresidente; e) il Segretario Generale; f) il Tesoriere.

Le cariche statutarie sono gratuite ad eccezione del Tesoriere, per il quale il Consiglio Direttivo può determinare un compenso.

Le spese sostenute dagli Organi dell'Associazione sono rimborsate, previa prova documentale, nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro dei soci.

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno nella sede dell'Associazione, o in quella indicata nella convocazione, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno successivo, proposto dal Consiglio Direttivo. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data su decisione del Consiglio Direttivo o quando sia stata presentata una richiesta al Presidente, sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea Generale è effettuata dal Presidente con lettera raccomandata e/o strumento telematico, o con altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei, e deve contenere la sede, la data, l'orario e l'ordine del giorno della riunione. L'Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, allorché risultino presenti, in proprio o per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da tenersi ad almeno sei ore di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Il Presidente nomina un segretario verbalizzante, il quale dovrà redigere un verbale dell'Assemblea Generale controfirmandolo in calce insieme al Presidente, al quale spetta, inoltre, la verifica del diritto di intervento di ciascun partecipante. I verbali dell'Assemblea Generale sono riportati in apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei soci.

L'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, con la maggioranza assoluta (50%+1) dei votanti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe di voto per iscritto, ma ogni associato può essere portatore di una sola delega. Non può votare o ricevere delega di voto chi è senza diritto di voto, ovvero il socio che si trova in posizione di irregolarità nei pagamenti dovuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ad altro ente non avente scopo di lucro occorre il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci aventi diritto di voto nell'Assemblea Generale.

Le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge ed allo Statuto, sono vincolanti per tutti i soci.

L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti: a) elegge i membri del Consiglio Direttivo, fatto salvo il primo Consiglio Direttivo eletto dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione; b) delibera sul programma annuale dell'Associazione; c) delibera e ratifica il bilancio consuntivo; d) ratifica la relazione annuale del Presidente; e) delibera su proposte e mozioni indicate nell'ordine del giorno; f) delibera sulle modifiche dello Statuto.

Art. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea Generale e per la prima volta dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione, tra coloro che possiedono la qualità di soci ininterrottamente per almeno cinque anni.

Risulteranno eletti consiglieri i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra i candidati, si procederà immediatamente ad un ballottaggio, limitato ai candidati che avranno riportato lo stesso numero di voti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di costui, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente o di almeno due componenti dello stesso.

Qualora nel corso dell'anno sociale dovessero venire a mancare uno o più consiglieri, si procederà alla sostituzione degli stessi con elezione alla prima assemblea utile.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno riportate in un apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante, appositamente nominato, e trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.


Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi esaustiva, svolge le seguenti funzioni: a) nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere; b) esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; c) redige il Regolamento dell'Associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emana qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione; d) approva eventuali accordi o contratti con Enti, Istituzioni, Associazioni od Organizzazioni in genere; e) presenta all'Assemblea Generale il bilancio di esercizio per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; f) stabilisce l'importo delle quote associative per le diverse categorie di soci e/o di eventuali contributi straordinari e ne fissa le modalità di pagamento; g) decide in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci; h) adotta le modifiche dello Statuto e/o del Regolamento; i) delibera in merito a provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli associati.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ai Consiglieri incarichi specifici.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.

Ogni convocazione del Consiglio Direttivo dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e provvede, entro un massimo di sessanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.



Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo specialisti i quali, in relazione a una o più materie all'ordine del giorno, possano fornire un contributo di particolare interesse. Detti specialisti non possono, in ogni caso, avere diritto di voto nel corso della riunione.

Il Presidente può autorizzare che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano anche in audio video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri che non siano riservati all'Assemblea Generale, di indirizzo e direzione dell'Associazione.

Art. 12 – IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione.

Il Presidente è nominato in prima istanza con l'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Direttivo nella prima riunione di insediamento.

Il Presidente: a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale; b) nomina il Segretario Generale tra gli associati; c) presenta all'Assemblea Generale la relazione annuale sulle attività e sui progressi compiuti dall'Associazione; d) cura l'esecuzione delle decisioni e delle delibere degli Organi associativi e intrattiene rapporti con i terzi; e) nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo riferendone poi allo stesso, nella prima riunione utile, per la ratifica; f) ha facoltà di istituire sedi operative anche all'estero.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questo ultimo e, in tal caso, ha i suoi stessi poteri. La firma del Vice Presidente, apposta su un atto formale dell'Associazione, certifica l'assenza o l'impedimento del Presidente in occasione dell'adozione di tale atto.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente convoca entro quindici giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del successore. Il nuovo Presidente rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Presidente dimissionario o soggetto ad impedimento permanente.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Vice Presidente, il Presidente convoca entro quindici giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del successore. Il nuovo Vice Presidente rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Vice Presidente dimissionario o soggetto ad impedimento permanente.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili.

Art. 13 – SEGRETARIO GENERALE

Oltre ai poteri specificamente attribuitigli da singole disposizioni dello Statuto, spetta al Segretario Generale: a) la stesura e sottoscrizione dei verbali relativi alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale; b) la conservazione della documentazione e dei registri dell'Associazione; c) il rilascio di ogni attestazione o ricevuta che si renda necessaria, vistata dal Presidente; d) l'invio e la ricezione della corrispondenza dell'Associazione; e) il generale buon andamento dell'amministrazione.

In caso di dimissioni, assenza prolungata o impedimento permanente del Segretario Generale, il Presidente nomina, per il periodo residuo del mandato, il suo successore. Durante il periodo di vacanza, le funzioni del Segretario Generale sono assolte dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile del patrimonio dell'Associazione, della quale gestisce le entrate e le uscite.

Il Tesoriere accerta la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione, e redige il rendiconto dell'Associazione, corredandolo di una relazione esplicativa. Nella redazione del rendiconto, il Tesoriere può farsi assistere da un professionista iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Contabili.

In caso di dimissioni, assenza prolungata o impedimento permanente del Tesoriere, il Presidente nomina, per il periodo residuo del mandato, il suo successore, scegliendolo al di fuori del Consiglio Direttivo. Durante il periodo di vacanza, le funzioni del Tesoriere sono assolte dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: a) quote annuali di adesione ed eventuali contributi straordinari versati dai soci; b) contributi e liberalità versate all'Associazione; c) interessi attivi e altre eventuali rendite maturate; d) entrate diverse e altre entrate a qualsiasi titolo pervenute; e) fondi di riserva, avanzi di gestione e ogni altra ulteriore disponibilità di natura finanziaria; g) proventi derivanti dall'esercizio di attività connesse e accessorie agli scopi dell'Associazione e da ogni altra legittima entrata.

Il patrimonio dell'Associazione, sino allo scioglimento della stessa, è indivisibile e i singoli soci non possono chiederne la divisione, né pretendere la propria quota in caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberata nei loro confronti.

Art. 16 – DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è di sei anni, rinnovabile da parte del Consiglio Direttivo per la medesima durata.

L'Associazione potrà essere sciolta con delibera di un'Assemblea Generale straordinaria, appositamente convocata e nel rispetto delle prescrizioni all'uopo stabilite dall'art. 10 del presente Statuto.


In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ne assume la liquidazione, con l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo in favore di altre organizzazioni senza fine di lucro aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall'Associazione.


Art. 17 – DIRITTO APPLICABILE


Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 18 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il Presidente dell'Associazione ha espressa facoltà di effettuare, su richiesta dell'Amministrazione competente, qualsiasi modifica statutaria e di renderla immediatamente operativa, se detta modifica fosse necessaria per ottenere ogni registrazione e/o riconoscimento richiesto per il funzionamento dell'Associazione.


(Caputi Giuseppe)


(Indraccolo Stefano)


(Barlari Domenico)